



Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 30/04/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemilaventi, il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **19:30**, si è riunito in videoconferenza, come da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2020, il Consiglio Comunale in via convenzionale nella sala delle adunanze.

Risultano presenti ed assenti in videoconferenza i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	TINTI FAUSTO SINDACO	PRESENTE	
2	MARCHETTI FRANCESCA	PRESENTE	
3	CENNI TOMAS	PRESENTE	
4	ROUIBI SARA	PRESENTE	
5	RANGONI MARTINA		ASSENTE
6	DALL'OLIO ANDREA	PRESENTE	
7	SCALORBI ANDREA		ASSENTE
8	BONETTI MICHELE	PRESENTE	
9	CARATI ELISABETTA	PRESENTE	
10	BELLUZZI DAVIDE		ASSENTE
11	CAPITANI FABRIZIA		ASSENTE
12	FRANZONI CLAUDIO	PRESENTE	
13	BOTTIGLIERI GIOVANNI	PRESENTE	
14	MORINI LUCA	PRESENTE	
15	MAZZONI DAVIDE	PRESENTE	
16	MAURIZZI ELISA	PRESENTE	
17	LATRONICO PIETRO		ASSENTE

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5

la cui presenza è accertata dal Segretario mediante appello nominale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'amore che, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza.

Assessori presenti in videoconferenza: NALDI GIULIA, DONDI FABRIZIO, GIORDANI GIULIANO, BONDI ANDREA, MEZZETTI BARBARA

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Tomas Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale.

Nel corso della trattazione dell'oggetto n. 4 dell'odg si è collegata la consigliera Fabrizia Capitani, ore 19,55. Presenti n. 13.

Nel corso della trattazione dell'oggetto n. 5 dell'odg si sono collegati:

i consiglieri Martina Rangoni e Pietro Latronico, ore 20,40. Presenti n. 15.

il consigliere Andrea Scalorbi ore 21,02. Presenti n. 16.

Il Presidente del Consiglio Tomas Cenni pone in approvazione il punto 12 dell'avviso di convocazione: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI" e precisa che in sede di Conferenza Capigruppo si è deciso di andare direttamente al voto.

La Segretaria Generale d.ssa Simonetta D'Amore procede alla votazione con chiamata nominale che dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:

consiglieri presenti, votanti e favorevoli n. 16.

Il Presidente del Consiglio Tomas Cenni pone poi in approvazione l'immediata eseguibilità sulla deliberazione in oggetto.

La Segretaria Generale d.ssa Simonetta D'Amore procede alla votazione con chiamata nominale che dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:

consiglieri presenti, votanti e favorevoli n. 16.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;

Richiamata la delibera di CC n.8 del 11 gennaio 2018 d'approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo TARI attualmente in vigore;

Considerate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i, ai seguenti commi:

- al comma 651, ai sensi del quale "... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ...";
- al comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...";
- al comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”

- al comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...” ;

Richiamato l’art. 1 comma 527 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 2018) con il quale - al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e di garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione - sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ARERA - con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481- le funzioni di regolazione e controllo ivi indicate;

Vista la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e dell’allegato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) e considerato che tale delibera pur non incidendo direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che restano interamente regolate dalla legge 147/2013 e dal DPR 158/1999, viene rivisto il processo di costruzione dei Piani economici finanziari (PEF);

Visto, inoltre, l’art. 57-bis comma 1 lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella L.157/2019, che ha fissato quale termine di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI – ed eventuali modifiche – il termine del 30 aprile 2020;

Visto l’art. 15 ter del D.L. 34/2019 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», in base al quale a decorrere dal 2020 si dispone che i versamenti dei tributi diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale Irpef, dall’IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente e ritenuto opportuno modificare le scadenze già previste all’art. 18 “Riscossione” comma 2, prevedendo che la scadenza della terza rata avvenga in data 2 dicembre anziché in data 30 novembre, affinché possano trovare applicazione entro l’anno le tariffe TARI nel corrente anno, con conseguente conguaglio di quanto già pagato;

Richiamato il D.L. 124/2019 convertito nella L.157/2019 - Art. 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158), in base al quale all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

Ritenuto conseguentemente di adeguare la banca dati contribuenti TARI secondo le indicazioni normative, laddove le attuali intestazioni di posizioni contributive di “studi professionali” cat. economica 11 siano immediatamente riconducibili alla già esistente categoria economica 12 “banche e istituti di credito”, nonché di sostituire l’Allegato C al Regolamento TARI di conversione dei codici ATECO alle categorie di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Richiamata inoltre l’attuale disciplina di assoggettamento alla TARI da parte dei soggetti che esercitano attività agrituristiche con presenza nel territorio comunale - alcune di sola somministrazione pasti e altre che prestano attività di soggiorno e somministrazione pasti - e considerato che nell’ambito delle categorie economiche di cui al DPR 158/99 non è indicata la categoria specifica d’appartenenza di queste attività, determinando quindi la riconduzione delle stesse, in relazione all’assoggettamento TARI, alle seguenti categorie economiche:

Cat. 7 - Albergo con ristorante;
Cat. 8 - Albergo senza ristorante;
Cat. 22 - Ristorante.

Preso atto delle richieste pervenute da parte di Associazioni di categoria in rappresentanza di aziende agrituristiche, che pur riconoscendo l'esistenza dei presupposti di assoggettamento a TARI di cui all'art. 1, comma 641 della legge 147/2013, domandano di valutare le peculiarità delle attività in argomento, delimitate da limitazioni normative regionali e di percentuali di utilizzo materie prime autoprodotte;

Richiamato l'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 che permette al comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamata altresì la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162 per la quale l'operato dell'Amministrazione Comunale deve rispecchiare "le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza", principio ribadito da IFEL (anche da ultimo nella nota del 6.5.2019): in relazione agli agriturismi occorre tenere conto dei diversi elementi che incidono sul costo di gestione dei rifiuti, da effettuarsi in vari modi, quali: previsione di una riduzione per stagionalità, applicazione di coefficienti di riduzione mirata che tengano conto delle diverse limitazioni operative. Inoltre, a queste considerazioni deve aggiungersi l'eventuale effettuazione del compostaggio in loco della frazione organica dei rifiuti prodotti, determinate il requisito per accedere a riduzioni tariffarie specifiche;

Ritenuto, per tutte le sopraindicate modificazioni normative e le ricostruzioni giurisprudenziali, apportare al vigente Regolamento Comunale TARI, recepire le modifiche al fine di mantenere il testo regolamentare coerente con la normativa in materia;

Sentito anche il parere del gestore Hera s.p.a. che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in ordine all'argomento;

Ritenuto opportuno approvare l'inserimento di sconto sotto forma di percentuale su quota fissa e quota variabile delle tariffe TARI, pur mantenendo le attività nell'ambito delle categorie economiche di inquadramento sulla base dell'effettiva attività svolta (albergo con o senza somministrazione o sola somministrazione) introducendo il seguente comma **all'art. 13 Riduzioni del tributo** così come specificato:

comma 5 . La medesima riduzione del 30 per cento della TARI dovuta in base alla relativa categoria economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la caratteristica di cui al comma 4) (ossia la riduzione per stagionalità) le percentuali di riduzione si sommano.

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

Considerata la necessità di aggiornare gli allegati A e C del regolamento disciplinante l'applicazione della TARI costituiti rispettivamente da "Parametri per la definizione delle zone tariffarie" e da "Classificazione delle attività per categorie tariffarie TARI";

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto il decreto prot. n. 15978 del 4/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott. ssa Claudia Paporozzi, quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

Visto il parere del Collegio dei Revisori Verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data 27 aprile 2020;

Vista la proposta di modifica degli allegati, per le ragioni sopra indicate, al regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Associato;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

DELIBERA

- 1) di approvare gli aggiornati allegati **A** "Parametri per la definizione delle zone tariffarie" e **C** "Classificazione delle attività per categorie tariffarie TARI" al "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", che sostituiscono i precedenti;
- 2) di dare atto che in riferimento all'allegato **C** "Classificazione delle attività per categorie tariffarie TARI" al "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)":
 - le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"
 - le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".
- 3) per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):
 - a. **Art. 13 – Riduzioni del tributo – inserimento del seguente comma:**

5. La medesima riduzione del 30 per cento della TARI dovuta in base alla relativa categoria economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la caratteristica di cui al comma 4) (ossia la riduzione per stagionalità) le percentuali di riduzione si sommano.
 - b. **Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di**

rifiuti urbani e speciali – inserimento del seguente comma:

2) Alle sole superfici calpestabili destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%. Tale circostanza deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.19) ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

c. Art. 18 – Riscossione

d. La tassa è liquidata in tre rate, ..., aventi le seguenti scadenze:

1.30 giugno: rata periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente;

2.30 settembre: rata periodo maggio – agosto dell'anno in corso ;

3.2 dicembre: rata periodo settembre – dicembre dell'anno in corso

Il versamento della rata tari in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, quindi terza rata con scadenza al 2 dicembre) deve essere effettuato sulla base della delibera tariffaria pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

- 4) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;
- 5) di dare atto che il Regolamento e relativi allegati, approvato con la presente deliberazione, che sostituisce integralmente il precedente, è in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe del tributo, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato, nella Regione Emilia Romagna, dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Simonetta D'amore

(atto sottoscritto digitalmente)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tomas Cenni

(atto sottoscritto digitalmente)